INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA

Art. 15

Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42

All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: "la spesa di euro 359.549.625" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 389.023.554". Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennita' di missione e' corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Versione in vigore dal 11 luglio 2003, non più in vigore dal 20 agosto 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165
Capo	II — Invio in Iraq di un contingente militare e proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-della-popolazione-irachena/art-15-modifica-dell-articolo-1-comma-8-e-interpretazione-autentica-degli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it